



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:

Dott. Elvira Maltese

Presidente

Dott. Maria Clara Sali

Consigliere

Dott. Marcella Celesti

Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 1305/2019 R.G.** promossa

da

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(C.F.:80078750587), in persona del presidente pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone, Gaetana Angela
Marchese, per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliate presso
la sede dell'Inps di Catania;

Appellante

contro

MANCARI ANTONIO, cod. fisc. MNCCNT99H15I754U, nato a Siracusa il 15.6.1999, elettivamente domiciliato in Siracusa Viale S. Panagia n.136/E, presso lo studio dell'avv. Giovanna Cicero, che lo rappresenta e difende per procura in foglio separato.

Appellato

OGGETTO: ripetizione di indebito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Siracusa del 6.7.2018, Mancari Antonio esponeva di essere stato riconosciuto già da minorenni dalla competente commissione medica presso l'ASL n.8 di Siracusa "affetto da grave ipoacusia bilaterale con gravi turbe del linguaggio e relazionali"; che in data 8.10.2010 la commissione medica presso l'INPS di Siracusa a seguito di domanda presentata dai genitori di esso ricorrente riconosceva la suddetta invalidità e l'INPS con nota dell'8.6.2011 comunicava a Salerno Daniela, madre del ricorrente, la liquidazione in favore dello stesso della prestazione pari ad euro 267,00 mensili quale sordo prelinguale categoria INVCIV con decorrenza dall'1.4.2010, oltre l'indennità di comunicazione pari ad euro 239,97 mensili, riconoscendo gli arretrati per un totale di euro 7.845,10; che l'INPS in data 11.7.2016 comunicava di avere effettuato un ricalcolo a decorrere dall'1.4.2010 e sino al 3.7.2016, in quanto al ricorrente era stata

corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante, individuando un debito a carico del Mancari pari ad euro 23.020,49.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito che venisse accertato non sussistente il diritto dell'INPS al recupero della somma sopra indicata, nonché che venisse dichiarata l'illegittimità della trattenuta su somme a credito dello stesso Mancari, operata dall'ente con provvedimento del 29.1.2018.

Il Tribunale, con sentenza n. 1085/2019, depositata il 10.10.2019, accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava insussistente il diritto dell'INPS a ripetere nei confronti di Mancari Antonio le somme corrisposte sulla pensione cat. 07040264 per prestazioni godute dall'1.4.2010 al 31.7.2016; dichiarava altresì illegittima la trattenuta effettuata dall'INPS sulla pensione cat. 07040264 e condannava l'ente previdenziale al pagamento in favore del Mancari di quanto trattenuto sulla pensione, oltre al rimborso delle spese processuali.

In dettaglio, il Tribunale escludeva la ripetibilità delle somme richieste dall'ente previdenziale alla luce dell'art. 52 legge n.88 del 1989 e dell'art.13 della legge n.512/1991, argomentando che l'INPS, a seguito del ricalcolo dei ratei di pensione, poteva applicare solo per il futuro l'erogazione corrispondente ma non poteva ripetere le somme già erogate; poiché inoltre dalle risultanze mediche emergeva un quadro clinico irreversibile del ricorrente, idoneo a far presumere una persistenza dello stato di invalidità

accertato nel 2010 anche per gli anni al 2011 al 2016, doveva ritenersi che l'interessato avesse beneficiato legittimamente della pensione quale sordo prelinguale, categoria INVCIV n.07040264, liquidata dall'INPS a seguito di accoglimento della richiesta inoltrata dal Mancari pervenuta all'ente in data 31.3.2010; sotto altro profilo, era da escludersi qualsiasi ipotesi di dolo del destinatario della prestazione, non risultando che il ricorrente avesse posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore; dalla non ripetibilità delle somme conseguiva anche la illegittimità della trattenuta di euro 2.469,47 effettuata dall'INPS su somme spettanti al ricorrente.

Avverso la pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con atto del 12.12.2019; resisteva il Mancari.

La causa veniva posta in decisione in data 31.3.2022 ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo, l'INPS, premesso che in primo grado erroneamente era stata dichiarata la sua contumacia, lamenta che la sentenza impugnata, nel richiamare l'orientamento formatosi sull'indebito previdenziale derivante dal superamento del limite reddituale previsto dalla legge, erroneamente ha ritenuto applicabili al caso in oggetto l'art. 52 legge n.88 del 1989 e l'art.13 della legge

n.512/1991, norme di settore dell'indebito previdenziale non applicabili all'indebito assistenziale.

L'appellante deduce che nel caso a mani, in cui viene in rilievo una indebita percezione di emolumenti erogati sine titolo, trova applicazione la regola della incondizionata ripetibilità ex art. 2033 c.c.. In particolare, sebbene il primo giudice abbia posto l'accento sulla persistenza dello stato di invalidità accertato nel 2010, anche per il periodo 2011-2016, ciò che difettava nella specie era a monte la sussistenza del requisito amministrativo in quanto presupposto per il riconoscimento della pensione ai sordi è l'età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Quanto alla trattenuta di euro 2.469,47, dichiarata illegittima dalla sentenza impugnata, l'appellante deduce che si tratta non di una compensazione in senso tecnico, ma di un mero accertamento contabile di reciproci crediti tutti aventi origine dallo stesso rapporto

2. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia di cui alla sentenza impugnata atteso che in primo grado l'INPS risultava costituito.
3. Nel merito, l'appello è fondato.
4. In punto di fatto, dalla prodotta documentazione emerge che al Mancari è stata erroneamente erogata nel periodo compreso tra l'1.4.2010 e sino al 3.7.2016 - dunque quando il predetto era ancora minorenne- oltre che l'indennità di comunicazione anche la pensione di invalidità per i sordi.

Appare opportuno premettere, per quel che rileva nella presente sede , che mentre l'indennità di comunicazione prevista dall'art. 4 della legge 21 novembre 1988 n.508 spetta a coloro che sono affetti da sordità congenita o acquisita unicamente sulla base del riconoscimento dell'invalidità e a prescindere dalla situazione economica, dall'età o dall'eventuale ricovero, invece presupposto per la pensione per i sordi prevista dalla legge n.381/1970 e successive modifiche, è l'età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Dunque, nella specie, come correttamente evidenziato dall'appellante, al Mancari è stata erogata una pensione non dovuta per difetto a monte di un requisito amministrativo, ancorchè il requisito sanitario fosse presente sin dalla minore età.

Ritiene la Corte che erroneamente il primo giudicante abbia applicato le norme sull' indebito previdenziale ex art. 52 legge n.88/1989 e art. 13 legge n.412/1991 e i relativo orientamento giurisprudenziale relativo al superamento del limite reddituale, atteso che tali principi non possono applicarsi anche nelle ipotesi, come quella in oggetto, in cui difetta ab origine un requisito di legge previsto per l'erogazione del trattamento pensionistico erroneamente erogato a cui invece si applica il regime ordinario dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.

In tal senso il Collegio aderisce ex art. 118 disp att. c.p.c., condividendo la motivazione, alla recente pronuncia della Corte di Cassazione

n.4600/2021, che in parte motiva statuisce che: "... 11. questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'[art. 2033 c.c.](#), in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" ([Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1](#)), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'[art. 38 Cost.](#) - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore ([Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431](#)); 12. in materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali ([Cass. n. 13223 del 2020](#); n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge; 13. le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel [D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter](#), convertito in [L. n. 29](#)

[del 1977](#), secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel [D.L. n. 173 del 1988, art. 3](#), comma 9, convertito nella [L. n. 291 del 1988](#), che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme *precedentemente corrisposte ...*".

Va rilevato che l'applicazione nel caso in esame della regola dell'art. 2033 c.c. prescinde dall'assenza di dolo del percettore le somme non dovute, discendendo unicamente dalla verifica effettuata dall'ente previdenziale dell'assenza dei presupposti normativamente previsti.

5. Del pari, è fondata la doglianza dell'ente appellante relativa alla erroneità della declaratoria di illegittimità della trattenuta di euro 2.469,47 su somme spettanti al Mancari a scomputo parziale dell'indebito.

Fermo restando che tale scomputo non integra una compensazione, trattasi di una legittima operazione contabile di congruaggio tra somme dovute dall'appellato all'INPS e somme di cui il Mancari è creditore a

titolo di arretrati di pensione, in quanto trattasi di somme derivanti dal medesimo rapporto.

6. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda avanzata da Mancari Antonio con ricorso depositato il 2.7.2018.
7. Nonostante la soccombenza, l'appellato è esonerato dal pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., giusta certificazione in atti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n.1085/2019 del Tribunale di Siracusa e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto in data 2.7.2018 da Mancari Antonio;

dichiara irripetibili le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott.ssa Marcella Celesti

Dott.ssa Elvira Maltese